



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA O LORO SOCIETA' DI SERVIZI
PER LA PROMOZIONE DELL'EXPORT DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MODENA
ANNO 2020**

Art. 1 - FINALITA'

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Modena, nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende promuovere l'export delle imprese della provincia di Modena, contribuendo alle spese relative ad interventi realizzati dalle Associazioni territoriali di categoria o loro società di servizi, operanti a favore delle imprese modenesi.

Obiettivo dell'Ente è quello di rafforzare le funzioni legate all'internazionalizzazione, coinvolgendo le Associazioni di categoria e le loro società di servizi per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla promozione delle imprese modenesi sui mercati internazionali.

I contributi verranno assegnati nel rispetto del Regolamento camerale relativo a criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

Art. 2 - INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono ammissibili al contributo camerale i progetti che coinvolgano almeno otto imprese della provincia di Modena, finalizzati ad accrescere la conoscenza delle stesse imprese sui mercati esteri con maggiori opportunità, quali: iniziative di assessment e orientamento, organizzazione di servizi di accompagnamento all'estero, partecipazione fiere all'estero, ricerche di clienti e fornitori all'estero, organizzazione di delegazione di operatori esteri sul territorio.

I progetti presentati per l'ammissione a contributo possono prevedere la realizzazione di più iniziative.

Art. 3 - RISORSE FINANZIARIE E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Le risorse finanziarie disponibili per l'iniziativa ammontano ad **euro 100.000,00**.

Ogni soggetto richiedente può realizzare un progetto ed ottenere un contributo pari al **50%** dei costi ammessi, fino ad un contributo massimo di **euro 30.000,00**.

E' previsto un importo minimo di spesa pari ad **euro 10.000,00**.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 – BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni imprenditoriali che possiedono i requisiti prescritti dal D.M. 4/08/2011 n. 156 per partecipare alla designazione dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Modena e le società di servizi da esse controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, operanti a favore delle imprese della provincia di Modena.



Art. 5 - SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della classificazione delle spese per le iniziative a sostegno dell'export delle imprese si fa riferimento alle seguenti definizioni:

spese ammissibili: spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio;

spese non ammissibili (ma inerenti il progetto promozionale): non danno luogo ad alcun contributo camerale. A livello operativo, se rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni;

spese non inerenti: spese che non sono considerate pertinenti con l'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute a partire **dal 1/1/2020 fino al 31/12/2020**.

Si precisa inoltre che:

A) Sono ammissibili le spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale e oneri di carattere generale, quali ad esempio carta e altri materiali di consumo, telefonate, noleggi di attrezzature ecc.), sostenute dal soggetto attuatore e destinate alla realizzazione del progetto, nel limite del 10% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti. In caso di controllo a campione verrà chiesto di produrre copia dei giustificativi di tali spese.

B) Sono ammissibili i costi per contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera di commercio e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto. In mancanza di contratto specifico questi costi sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto A). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.

C) Le prestazioni fatturate da soggetti esterni per l'organizzazione generale o consulenza di tutte o alcune delle fasi dei progetti approvati sono ammissibili solo se accompagnate in sede di rendicontazione da contratto stipulato fra il soggetto beneficiario del contributo camerale e chi fornisce le prestazioni suddette da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera di commercio e non prestazioni generiche svolte nell'interesse del soggetto attuatore. E' altresì opportuno che la stessa descrizione in fattura delle prestazioni rese sia sufficientemente dettagliata e chiaramente riconducibile al progetto approvato che gode del contributo camerale. In mancanza di contratto specifico queste spese sono considerate costi di funzionamento e ammesse nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto A). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.

D) I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione possono essere ammessi a contributo unicamente se espressamente approvati e autorizzati dalla Camera di commercio con il provvedimento di concessione del contributo, purché coerenti con il progetto. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, non autorizzati che vengono rendicontati sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto A), come sopra specificato. Se le spese di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione si riferiscono a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, su richiesta del soggetto istante, possono essere autorizzati come ammissibili nel limite massimo di due persone.



I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione riferiti a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto richiedente, oltre alle due persone, sono considerati **spese non ammissibili**, che concorrono però alla diminuzione delle entrate.

E) Sono finanziabili i costi per spostamenti, strettamente necessari per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, effettuati in ambito locale da fornitori, ospiti e beneficiari delle iniziative stesse. Tali costi devono essere riconducibili, da documentazione contabile, a date e luoghi di svolgimento del progetto.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, salvo il caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo IVA senza possibilità di recupero.

Non sono ritenute inerenti, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:

- spese di rappresentanza;
- spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- irap (imposta regionale attività produttive) sui collaboratori.

Non sono considerate inerenti le spese addebitate da:

- amministratori, sindaci e dipendenti del soggetto richiedente (salva la quota del 10% indicata alla lettera A del presente articolo);
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti di cui il soggetto richiedente risulti partecipato o partecipante per almeno il 30% di capitale in modo diretto o tramite altra società;
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti, che risultino essere partecipati in maniera diretta o indiretta per almeno il 30% dai medesimi soggetti che partecipano il soggetto richiedente;
- imprese o altri soggetti giuridici che abbiano in comune uno o più amministratori con il soggetto richiedente, nel caso in cui le spese addebitate da tali soggetti costituiscano oltre il 30% delle spese rendicontate.

Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto richiedente previsto nel progetto.

I progetti cui viene assegnato un contributo non possono essere sostituiti con iniziative diverse.

Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta, devono essere inviate **esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante**.

L'invio telematico deve avvenire mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altri-adempimenti-camerali>) **dalle ore 8:00 di lunedì 3 febbraio fino alle ore 20:00 di venerdì 28 febbraio 2020**.

I progetti trasmessi oltre il termine o con modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno presi in considerazione.

Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, alla voce Promozione – Contributi camerali, saranno pubblicate le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.



Per partecipare al presente bando occorre inviare, **a pena di esclusione**:

- 1) il modello base telematico;
- 2) la domanda redatta secondo il modello predisposto, pubblicato sul sito, regolarmente compilato, contenente la descrizione del progetto e tutte le informazioni per consentirne la valutazione;
- 3) eventuale dichiarazione "de minimis" qualora ricorra l'opzione C) dell'art. 8.

Tutti i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, **a pena di esclusione**.

La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto che realizzerà il progetto, sosterrà le relative spese, presenterà la rendicontazione ed a cui verrà liquidato il contributo.

Art. 7 - CONCESSIONE CONTRIBUTI

L'approvazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi avviene non oltre 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Camera di commercio valuterà i progetti proposti ed ammetterà a contributo quelli che rispettano le finalità del bando, con ripartizione proporzionale delle risorse in caso di superamento delle risorse disponibili.

E' facoltà della giunta camerale riaprire i termini del bando in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili, prevedendo anche per le associazioni di categoria o loro società di servizi che hanno già presentato domanda la possibilità di integrare i progetti con ulteriori iniziative.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica.

L'ufficio competente comunica ai soggetti richiedenti la concessione dell'incentivo, i termini e le modalità per la rendicontazione, nonché l'esclusione dal beneficio con il motivo del rigetto, entro 30 giorni dall'atto di approvazione della graduatoria.

Art. 8 - REGIME D'AIUTO

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera di commercio e pertanto:

- A. ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- B. ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore ad euro 500,00, il soggetto attuatore dell'iniziativa dovrà produrre in sede di rendicontazione le dichiarazioni de minimis delle imprese che ne hanno beneficiato, che dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo al soggetto attuatore in caso di mancata completa regolarizzazione;
- C. ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto, anche in termini di maggiore visibilità, per il soggetto che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis a tale soggetto.



Art. 9 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

I progetti cui verrà assegnato un contributo dovranno essere **conclusi entro il 31 dicembre 2020 e rendicontati entro il 28 febbraio 2021.**

La rendicontazione deve essere inviata, **esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante.**

L'invio telematico deve avvenire mediante la piattaforma Telemaco (<http://www.registroimprese.it/altriadempimenti-camerali>).

La rendicontazione del progetto è composta da:

- 4) modello base telematico;
- 5) modulo di rendicontazione;
- 6) fatture quietanzate;
- 7) relazione contenente il dettaglio delle attività/iniziativa realizzate, delle imprese coinvolte e dei risultati conseguiti;
- 8) eventuali dichiarazioni "de minimis" qualora ricorra l'opzione B) dell'art. 8;
- 9) eventuali contratti stipulati con collaboratori e/o fornitori;
- 10) dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta 4% IRPEF/IRES sul contributo concesso.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un ulteriore termine di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore a quello concesso; viceversa a fronte di una rendicontazione inferiore alle spese ritenute ammissibili, l'importo del contributo da liquidare verrà proporzionalmente ridotto.

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento.

La CCIAA di Modena si impegna a liquidare l'importo spettante ai beneficiari entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione completa.

Art. 10 - MISURA DEL CONTRIBUTO CAMERALE

In sede di analisi della rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra le entrate totali dichiarate ed i costi rendicontati non ammissibili in base alla regolamentazione camerale. I costi non inerenti non saranno considerati neppure come coperti da altre entrate. I costi ammissibili e quelli non ammissibili (ma inerenti il progetto approvato) saranno quindi valutati, seppur con diverso peso, mentre quelli non inerenti non avranno alcuna rilevanza nella determinazione dei contributi da liquidare.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli altri introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate superiori alla spesa totale ammissibile.

Art. 11 – CONTROLLI

La Camera di commercio di Modena ha facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.



Art. 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- a) incoerenza degli interventi realizzati rispetto alle finalità del presente Bando;
- b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto;
- c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- d) impossibilità di effettuare i controlli previsti dal presente Bando, per cause imputabili al beneficiario, oppure esito negativo dei controlli.

In caso di revoca del beneficio, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati – i dati personali raccolti sono trattati dalla Camera di commercio di Modena per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo. L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle disposizioni di legge e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 33/2013. La conservazione dei dati prevista è fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto fra le parti, con distruzione controllata.

Sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016. Titolare dei dati è la Camera di commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail dpo@mo.camcom.it

Art. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Vicesegretario Generale Avv. Massimiliano Mazzini.